



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 60/12

di iniziativa del Consigliere G. ARRUZZOLO, G. GRAZIANO, F. DE NISI, G. CRINO', G. NERI, S. LOIZZO recante:

"Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della "ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	20/4/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/4/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	PARERE
PARERE PREVISTO	2,3,6
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 60/12^ pag. 3

Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)

Testo a confronto

Legge regionale vigente e PL 60/12^ pag. 7

Normativa nazionale

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Art. 110) pag. 14

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Normativa regionale

L.R. 26 aprile 2018, n. 9 pag. 21

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza



Proposta di legge recante:

“Modifica all’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.)”

I Consiglieri Regionali

F.to On. Giovanni Arruzzolo

F.to On. Giuseppe Graziano

F.to On. Francesco De Nisi

F.to On. Giacomo Pietro Crinò

F.to On. Giuseppe Neri

F.TO. SIMONA COITTO

Proposta di legge recante: *Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.)*”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa mira a modificare l'ultimo capoverso del comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9.

Si ritiene opportuno intervenire per differire il termine entro il quale i titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, avrebbero dovuto adeguarsi a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 16.

La legge non comporta oneri, per come si desume dall'articolo 2.

OTTOBRE 2018

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante il merito delle modifiche apportate alla legge interessata dall'intervento di modifica.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: “Modifica art. 16 comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifica L.R. 26 aprile 2018 n. 9	//	//	0,00 Euro
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 Euro
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 Euro

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifica art. 16 comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 16 della l. r. 9/2018)

1. Alla fine del comma 13 dell’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), le parole: "entro i quarantotto mesi successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

RAFFRONTO

<p align="center">Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9</p> <p>Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.</p>	<p align="center">Proposta di legge n. 60/12[^]</p> <p>Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)</p>
(...)	
<p align="center">Sezione III</p> <p>Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico</p>	Identico
<p>Art. 16 Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico.</p>	Identico
<p>1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie.</p>	Identico
<p>2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all'articolo</p>	Identico

<p>110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.</p>	
<p>3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da (8):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) istituti scolastici di ogni ordine e grado; b) centri di formazione per giovani e adulti; c) luoghi di culto; d) impianti sportivi; e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori; g) istituti di credito e sportelli bancomat; h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati; i) stazioni ferroviarie. 	<p>Identico</p>
<p>4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree</p>	<p>Identico</p>

<p>materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.</p>	
<p>5. La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali ripartite su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:</p> <p>a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute; 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco; 3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso; 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line; 5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente 	<p>Identico</p>

legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi;

b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;

c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per

<p>l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;</p> <p>d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;</p> <p>e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;</p> <p>f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.</p>	
<p>[6. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. È altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato. (9)]</p>	<p>Identico</p>
<p>[7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al</p>	<p>Identico</p>

gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. (9)]	
8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (10).	Identico
9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.	Identico
10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).	Identico
11. In coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali	Identico

attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati	
12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d'azzardo.	Identico
13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data (11).	13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 [entro i quarantotto mesi successivi a tale data] entro il 31 dicembre 2024.
14. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931. (12)	
(...)	

(8) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(9) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(11) Comma dapprima modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 1, a decorrere dal 1° maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 giugno 2019, n. 24, a decorrere dal 27 giugno 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

R.D. 18/06/1931, n. 773 (Art. 110)**Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(...)

Art. 110 (art. 108 T.U. 1926) (232) (265) (270)

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. (236)

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli *articoli 86 o 88* ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'*articolo 69*, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. (237)

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. (243)

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'*articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; (242) (261) (257) (255) (260) (256) (271)

R.D. 18/06/1931, n. 773 (Art. 110)

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); (244)

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'*articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;

- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. (258) (233) (261) (255) (260) (266) (267) (268)

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolate le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004 (254), tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; (234) (249)]

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; (251)

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (251). (269)

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonché tutti i giochi che, per modalità simili con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una

R.D. 18/06/1931, n. 773 (Art. 110)

medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'*articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. (235)

7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'*articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente. (262) (272)

7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430*; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita. (263)

[7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'*articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni. (252) (264)]

[8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18. (247)]

[8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. (247) (250)]

9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi

R.D. 18/06/1931, n. 773 (Art. 110)

e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; (245)

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; (248)

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; (253)

f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale; (253) (238)

f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni (259).

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso. (239)

9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. (246)

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla *legge 7 febbraio 1951, n. 168*. (239)

R.D. 18/06/1931, n. 773 (Art. 110)

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'*articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287*, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'*articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689*, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'*articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'*articolo 88*. (240)

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. (241)

(232) Articolo modificato dall'*art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507*, dall'*art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689*, dall'*art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904*, dall'*art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425*, dall'*art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'*art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289*, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(233) Comma modificato dall'*art. 39, comma 6, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 525, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(234) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 495, L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(235) Comma inserito dall'*art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326* e modificato dallo stesso *art. 39, comma 7-bis, D.L. 269/2003*, come modificato dall'*art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350*, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 104, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(236) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 540, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(237) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 541, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(238) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 543, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, dall'*art. 1, comma 86, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(239) Comma inserito dall'*art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(240) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 545, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(241) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 546, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(242) Lettera così modificata dall'*art. 38, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2006, n. 248* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 282, lett. a), nn. 1) e 2), L. 24 dicembre 2007, n. 244*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il *comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007*.

(243) Comma modificato dall'*art. 1, comma 85, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(244) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 282, lett. b), L. 24 dicembre 2007, n. 244*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi il *comma 283 del predetto art. 1, L. 244/2007*.

(245) Lettera così modificata dall'*art. 15-bis, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

(246) Comma inserito dall'*art. 1, comma 544, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 74, L. 13 dicembre 2010, n. 220*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'*art. 24, comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(247) Comma abrogato dall'*art. 24, comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n. 111*.

(248) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 9-quinquies, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(249) La presente lettera era stata modificata dall'*art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 24 novembre 2003, n. 326*).

R.D. 18/06/1931, n. 773 (Art. 110)

- (250) Comma inserito dall'*art. 1, comma 542, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (251) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 475, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (252) Comma inserito dall'*art. 1, comma 475, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (253) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 475, lett. c), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (254) Termine prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui alla presente lettera, dall'*art. 39, comma 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*.
- (255) Sull'applicabilità del divieto, di cui alla presente lettera, vedi *l'art. 1, comma 644, lett. f), L. 23 dicembre 2014, n. 190*.
- (256) Per le sanzioni a carico del titolare di esercizio pubblico nel quale vengono rinvenuti apparecchi non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, vedi *l'art. 1, commi 646, lett. a), 647 e 648, L. 23 dicembre 2014, n. 190*.
- (257) Per la misura del prelievo erariale unico sulle somme giocate con gli apparecchi di cui alla presente lettera vedi *l'art. 1, comma 531, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, comma 918, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 6, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96, l'art. 9, comma 6, D.L. 12 luglio 2018, n. 87*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 96, l'art. 1, comma 1051, L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'art. 26, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, e, successivamente, *l'art. 1, comma 731, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.
- (258) Per la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alla presente lettera, vedi *l'art. 1, comma 479, L. 24 dicembre 2012, n. 228, l'art. 1, comma 919, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 6, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96, l'art. 9, comma 6, D.L. 12 luglio 2018, n. 87*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 96, l'art. 1, comma 1051, L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'art. 26, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 dicembre 2019, n. 157*, e, successivamente, *l'art. 1, comma 731, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.
- (259) Lettera aggiunta dall'*art. 27, comma 7, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2019, n. 26*.
- (260) Per la fissazione della misura della percentuale delle somme giocate destinata alle vincite di cui al presente comma, vedi *l'art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.
- (261) Per la proroga dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui alla presente lettera vedi *l'art. 69, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27, l'art. 18, comma 8-bis, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40, l'art. 13-novies, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*, e, successivamente, *l'art. 6-octies, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.
- (262) Comma inserito dall'*art. 1, comma 475, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 104, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.
- (263) Comma inserito dall'*art. 1, comma 475, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 104, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.
- (264) Comma abrogato dall'*art. 104, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.
- (265) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-17 dicembre 2008, n. 415 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 110*, sollevata in riferimento all'*art. 117*, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 25 febbraio - 5 marzo 2009, n. 65 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 110*, sollevata in riferimento all'*art. 117*, primo comma, della Costituzione.
- (266) Per l'avvio dei sistemi di gioco, di cui alla presente lettera, vedi il *Decreto 6 agosto 2009*.
- (267) Per la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui alla presente lettera, vedi il *Decreto 22 gennaio 2010* e il *Decreto 4 aprile 2017*.
- (268) Vedi, anche, il comma 13 dell'*art. 39, D.L. n. 269/2003*, i commi 526, 530 e 531 dell'*art. 1 della legge n. 266 del 2005*, il *Decreto 10 aprile 2003*, il *Decreto 27 ottobre 2003*, il *Decreto 4 dicembre 2003*, il *Decreto 18 gennaio 2007*, il *Decreto 4 luglio 2007*, il comma 1 dell'*art. 1-ter, D.L. 25 settembre 2008, n. 149*, il *Decreto 27 luglio 2011*, il *Decreto 29 maggio 2013* e *l'art. 1, commi 727, 728, 729 e 730, L. 27 dicembre 2019, n. 160*. Con *Provvedimento 1° luglio 2004* sono state stabilite le modalità di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi, di cui al presente comma, nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei candidati selezionati, 30 giugno 2004, e la data ultima di stipula delle convenzioni di concessione con i soggetti affidatari.
- (269) Per le modalità di effettuazione dei controlli automatici dei versamenti, relativi all'imposta sugli intrattenimenti, concernente gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, di cui al presente comma, vedi il

R.D. 18/06/1931, n. 773 (Art. 110)

Decreto 30 gennaio 2006; per le regole tecniche per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, vedi la *Determinazione 18 maggio 2021, n. 151294/RU* e, per le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, vedi la *Determinazione 1 giugno 2021, n. 172999/RU*.

(270) Vedi, anche, gli *artt. 38 e 39 della legge n. 388 del 2000* e il comma 5 dell'*art. 22 della legge n. 289 del 2002*. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'*art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457*.

(271) Sul rilascio dei nulla osta per gli apparecchi di cui alla presente lettera, vedi l'*art. 1, commi 922 e 943, L. 28 dicembre 2015, n. 208*. Vedi, anche, l'*art. 1, commi 727, 728, 729 e 730, L. 27 dicembre 2019, n. 160*.

(272) Per le regole tecniche e per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, vedi la *Determinazione 18 maggio 2021, n. 151294/RU* e, per le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, vedi la *Determinazione 1 giugno 2021, n. 172999/RU*.

(...)

L.R. 26 aprile 2018, n. 9 (1).**Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 maggio 2018, n. 45.

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2018

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Principi e finalità.**In vigore dal 3 maggio 2018**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in aderenza ai principi contenuti nella carta costituzionale e nel rispetto delle prerogative dello Stato, sono finalizzate allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale calabrese, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Le presenti disposizioni hanno, altresì, lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela della collettività e di ogni singolo individuo.

2. La Regione Calabria, nei limiti delle proprie competenze, promuove e adotta misure di contrasto e prevenzione del fenomeno mafioso e corruttivo, in ogni sua forma e manifestazione, attraverso mirati interventi:

a) di prevenzione primaria, diretti a prevenire i rischi di infiltrazione criminale anche in attuazione dell'accordo stipulato in data 1° luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere";

b) di prevenzione secondaria, volti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

c) di prevenzione terziaria, diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

Art. 2 Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo.**In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la 'ndrangheta e della Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.

3. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i seguenti soggetti:

a) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket e antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'*articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno del 24 ottobre 2007, n. 220* (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);

c) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla L. 108/1996;

d) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio della Calabria (Unioncamere Calabria).

4. La Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. Ai lavori della Consulta di cui al comma 4 partecipano:

- a) l'assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato;
- b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di inclusione sociale;
- c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sport;
- d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza;
- e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- f) un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari della Calabria;
- g) un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia postale e delle comunicazioni;
- h) un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale;
- i) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI - Comitato regionale Calabria. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale sui diritti dei minori e del Corecom.

6. I dati sul cyberbullismo sono inviati al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di monitorare, attraverso un sistema di raccolta di dati, l'evoluzione dei fenomeni di cyberbullismo.

7. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

8. I componenti della Consulta regionale vengono individuati e nominati, con voto unanime, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Commissione contro la 'ndrangheta.

9. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.

**Art. 3 Osservatorio indipendente sull'attuazione partecipata.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. Al fine di valorizzare e monitorare l'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di

cui alla presente legge è istituito, presso il dipartimento regionale competente e senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio indipendente sulla attuazione partecipata, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58. Le funzioni dell'Osservatorio indipendente sono finalizzate alla valutazione partecipata, al controllo sociale e al confronto sullo stato della presenza della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale e sulle iniziative, pubbliche e private, tese a contrastarla. Inoltre, in collaborazione con la Consulta di cui all'articolo 2, elabora e propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare riferimento alle misure per la trasparenza e legalità nell'azione amministrativa individuate dalla normativa nazionale e internazionale e dalle linee guida vigenti.

2. L'Osservatorio di cui al presente articolo è composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale nel rispetto della differenza di genere e per i quali non sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). Tre componenti sono indicati dalle forze politiche di maggioranza del Consiglio regionale e due componenti dalle forze politiche di minoranza, nel rispetto della composizione dei gruppi consiliari.

3. I componenti dell'Osservatorio indipendente sono nominati, all'interno di un elenco di soggetti di riconosciuta onorabilità curato dal Consiglio regionale, tra le personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione della legalità e trasparenza, e di contrasto alla corruzione all'interno delle pubbliche amministrazioni, che assicurino indipendenza di giudizio e azione rispetto all'amministrazione regionale e locale, alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria e dimostrino alto rigore morale e senso delle istituzioni verso situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e lontananza culturale da qualsiasi forma o gruppo di pressione.

4. I componenti dell'Osservatorio assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alle organizzazioni politiche, durano in carica per l'intera legislatura e le loro funzioni restano prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

5. I componenti dell'Osservatorio, per tutto il periodo del mandato, non possono rivestire cariche pubbliche anche elettive, né incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva sovvenzioni o contributi dalla Regione a qualsiasi titolo.

6. L'incarico di componente dell'Osservatorio indipendente regionale è incompatibile con l'espletamento di attività lavorativa che presenti conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.

7. L'Osservatorio indipendente approva annualmente una relazione che viene trasmessa al Consiglio regionale e discussa secondo le procedure indicate dal regolamento consiliare. La relazione fornisce dettagliate valutazioni sugli aspetti relativi a:

a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione primaria, secondaria e terziaria posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;

b) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché i criteri e le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

8. Ai lavori dell'Osservatorio indipendente possono partecipare, quali invitati non

permanenti:

- a) un rappresentante dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
- b) un rappresentante dell'Università Magna Graecia di Catanzaro;
- c) un rappresentante dell'Università della Calabria;
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni Italiani della Calabria (ANCI Calabria);
- e) un rappresentante delle autorità portuali operanti sul territorio;
- f) un rappresentante della direzione scolastica regionale calabrese;
- g) i rappresentanti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIIAA) e della Unioncamere Calabria;
- h) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale;
- i) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'edilizia, dell'industria, del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura;
- j) un rappresentante dell'associazione nazionale "Avviso Pubblico - Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie";
- k) un rappresentante regionale delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale;
- l) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
- m) un rappresentante delle associazioni di riconosciuta rilevanza nazionale.

9. I componenti dell'Osservatorio indipendente esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.

Art. 4 Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA). In vigore dal 30 dicembre 2018

1. La Commissione consiliare contro la 'ndrangheta predispone annualmente il Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA). Il Piano prevede l'insieme delle azioni e dei provvedimenti che la Regione Calabria intende adottare per prevenire (2):

a) i rischi di infiltrazione criminale e 'ndranghetista nel tessuto socio-economico regionale, nonché per contrastarne l'espansione nelle aree in cui il fenomeno mafioso-criminale è particolarmente radicato;

b) i fenomeni di usura e di estorsione.

2. Nel PSLA sono indicate le risorse economiche e organizzative che saranno dedicate al rispetto dei principi e al raggiungimento delle finalità della presente legge.

3. Il PSLA è approvato dalla Giunta regionale.

4. Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione e pubblicizzazione del PSLA, la Giunta regionale e il Consiglio regionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ne assicurano la pubblicazione sui rispettivi

siti e ne promuovono forme di valutazione partecipata, attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni operanti nel settore della legalità e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione, presso la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche più rilevanti.

(2) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

**Art. 5 Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove la stipula di accordi di programma e di altri accordi di collaborazione con i seguenti soggetti:

a) le associazioni di promozione sociale di cui al Capo II del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera b) del comma 1 dell'*articolo 46* dello stesso Codice e operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza attiva e responsabile e del contrasto al fenomeno della 'ndrangheta;

b) le associazioni o fondazioni antiracket e antiusura, con sede in Calabria, di cui all'*articolo 15* della L. 108/1996 e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'*articolo 13, comma 2, della l. 44/1999*, e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'*articolo 1* del D.M. 220/2007;

c) gli enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità;

d) le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 46* del D.Lgs. 117/2017 e operanti nel settore della legalità.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui al comma 1, iscritte nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché le associazioni di cui alla lettera b) del comma 1, possono richiedere e ottenere il patrocinio gratuito della Regione Calabria per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto al fenomeno corruttivo e 'ndranghetista - mafioso.

3. La Regione Calabria, per il perseguimento delle finalità della presente legge, può stipulare accordi e convenzioni con associazioni, fondazioni e istituti, anche di carattere nazionale, impegnati sui temi della legalità, della trasparenza, dell'economia responsabile e della lotta alla criminalità organizzata.

**Art. 6 Sezione di documentazione della legalità.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. Presso il Polo culturale Mattia Preti, già operante nei locali ove ha sede il Consiglio regionale, e che custodisce un patrimonio culturale composto anche di un numero cospicuo di documenti utili a favorire la conoscenza del fenomeno della 'ndrangheta, è istituita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Sezione di documentazione della legalità, aperta alla libera fruizione e documentazione dei cittadini sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, la raccolta di materiali, la diffusione di conoscenze in materia e la conservazione della memoria storica.

2. Il Consiglio regionale, sui temi oggetto della presente legge, in particolare, promuove, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale:

a) relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio regionale, nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;

b) forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di informazione;

c) la stipula di convenzioni con gli editori che abbiano pubblicato libri afferenti al fenomeno mafioso, garantendo la possibilità, per ciascuno degli aderenti, di presentare presso la prestigiosa sala bibliotecaria, appositamente adibita, un determinato numero di volumi, massimo cinque per anno, con l'impegno per gli editori stessi di consegnare annualmente una copia di ciascuna pubblicazione, incrementando così il patrimonio librario esistente in materia.

**Art. 7 Costituzione in giudizio.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa demandate dallo Statuto, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa.

2. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio per i delitti di criminalità organizzata, nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 10,

comma 5, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale).

3. La Regione, coerentemente alle finalità perseguite dalla presente legge, può costituirsi parte civile, nelle forme e nei modi indicati nel comma 2, anche prima dell'emissione e del decreto che dispone il giudizio, nei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per delitti di criminalità organizzata.

4. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio calabrese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale. La costituzione e rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti anzidetti è affidata all'Avvocatura regionale.

5. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

6. La Giunta regionale informa la Commissione consiliare contro la 'ndrangheta sulle deliberazioni di costituzione di parte civile della Regione nei processi di cui al presente articolo, nonché delle ragioni che hanno portato all'eventuale mancata costituzione.

TITOLO II
Promozione della legalità
Capo I
Interventi di prevenzione primaria e secondaria

Art. 8 Iniziative a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

In vigore dal 30 dicembre 2018

1. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e di agevolare percorsi di cittadinanza attiva ed educazione civica e di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e della criminalità organizzata e 'ndranghetista, la Regione promuove la stipula di convenzioni con le scuole e le università calabresi, gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli imprenditori e di categoria, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 5.

2. La Regione, in particolare, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica, promuove le seguenti iniziative:

- a) realizzazione, senza oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi della

collaborazione degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell'ambito delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell'arco di ogni anno scolastico presso il Consiglio regionale della Calabria;

c) realizzazione di attività, anche attraverso la proiezione di docu-film e dibattiti, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile a una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socioeconomiche, politiche e di costume;

d) valorizzazione, tramite borse di studio concesse dalla Regione nei limiti dei finanziamenti previsti dal PSLA, delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi riguardanti la lotta alla criminalità organizzata 'ndranghetista, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità (3);

e) attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, volte anche a fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione;

f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti calabresi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale;

g) pubblicizzazione e valorizzazione, sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale e senza oneri a carico del bilancio regionale, della commercializzazione di prodotti alimentari e di altro genere, ricavati da terreni e da aziende confiscati alle mafie nonché di prodotti "pizzo free" anche attraverso l'attivazione, presso le sale consiliari e della Giunta regionale, di percorsi di confronto con associazioni, istituti scolastici, università e istituzioni pubbliche sui seguenti specifici ambiti tematici:

- 1) sviluppo della cultura della legalità;
- 2) prevenzione dell'usura;
- 3) recupero dei beni immobili confiscati;
- 4) memoria delle vittime innocenti della criminalità 'ndranghetista.

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocinii e altri interventi con finalità divulgative.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Art. 9 Rating di legalità, certificazione di qualità e marchio etico. In vigore dal 3 maggio 2018

1. La Regione concorre alla diffusione dei principi etici nella vita d'impresa e nei

comportamenti aziendali, valorizzando gli strumenti di promozione e controllo della legalità introdotti dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario), anche attraverso la previsione, nei bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

- a) preferenza in graduatoria;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

2. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.

3. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)) la Giunta regionale, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione comunitaria del marchio etico collettivo. Sulla confezione del prodotto delle aziende che hanno chiesto e hanno ottenuto il diritto all'uso del marchio etico, il medesimo è apposto per consentire al consumatore di identificare, inequivocabilmente, il prodotto ottenuto senza impiego di manodopera minorile o di rapporto di lavoro in violazione alle norme internazionali e nazionali sui diritti dei lavoratori e nel rispetto dell'ambiente e dei principi di legalità. La licenza d'uso del marchio etico è concessa a titolo oneroso per la durata di ventiquattro mesi e le relative somme costituiscono un fondo di solidarietà per l'attuazione delle finalità della presente legge. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, determina la quantificazione della somma dovuta per il biennio per ottenere e per mantenere la licenza d'uso.

**Art. 10 Politiche di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche. Protocollo d'intesa con ANAC, Ministero dell'interno e enti locali per prevenire infiltrazioni mafiose negli enti locali (4).
In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. La Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:

a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di

contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione;

b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;

c) l'emanazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

d) l'adozione di un codice etico regionale, l'istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e la disciplina in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive di cui al Titolo IV della presente legge.

2. Per le medesime finalità del comma 1, la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di un protocollo d'intesa con l'ANAC, il Ministero dell'interno e gli enti locali per favorire attività di prevenzione del fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate e mirate azioni di sostegno (5).

(4) Rubrica così modificata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(5) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 2, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Sezione I

Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati

Art. 11 Interventi regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'accordo, sottoscritto a Reggio Calabria in data 1° luglio 2017 con il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno e i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e di Reggio Calabria e finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di scegliere", richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) attuativo degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, promuove azioni volte a sostenere percorsi di inclusione sociale e di diffusione della legalità in favore dei seguenti soggetti:

a) minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo o

penale;

b) minori interessati da procedure di volontaria giurisdizione ai sensi degli articoli nn. 330, 333 e 336 ultimo comma del codice civile nell'ambito dei quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l'allontanamento dei minori dal contesto familiare e/o territoriale di appartenenza;

c) figli di soggetti indagati/imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis c.p.p. allorché si ravvisano situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare (intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio);

d) minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili scaturiti ex articolo 32, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) o ai sensi dell'articolo 609-decies c.p., nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

e) minori e giovani adulti, inseriti nel circuito penale (condannati, ammessi alla messa alla prova, collocati presso i servizi minorili residenziali) anche in misura alternativa alla detenzione che siano provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata del territorio;

f) minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al *decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2005 n. 138* (Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate attraverso azioni integrate tendenti, in particolare, a:

a) assicurare ai servizi dell'amministrazione della giustizia (Uffici di servizio sociale per i minorenni, Uffici di esecuzione penale esterna e Istituti penitenziari) della Calabria, le figure professionali di psicologi, di specialisti in neuropsichiatria infantile e di funzionari della professionalità pedagogica, al fine di garantire l'assistenza psicologica e l'intervento educativo e di sostegno sociale ai minori e adolescenti;

b) contribuire alla realizzazione di percorsi educativi personalizzati definiti dall'autorità giudiziaria minorile calabrese, riguardanti i minori e i rispettivi nuclei familiari seguiti dai servizi sociali del territorio e dai servizi dell'amministrazione della giustizia di cui alla lettera a);

c) contribuire alla realizzazione di percorsi formativi di concerto con l'autorità giudiziaria minorile, per le figure specialistiche socio-assistenziali e le associazioni di volontariato che opereranno su segnalazione dei tribunali per i minorenni dei due distretti calabresi e che interverranno a vario titolo nel progetto educativo di cui alla lettera b);

d) supportare la realizzazione di azioni finalizzate all'inclusione lavorativa dei minori previsti nel comma 1, attraverso percorsi di empowerment e misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa. In particolare, garantendo agli stessi adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica e per il soddisfacimento dei loro bisogni.

Sezione II

Interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione

**Art. 12 Disposizioni generali e definizioni.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi 108/1996 e 44/1999 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese, previo avviso pubblico, eroga contributi in favore di associazioni economiche sociali, fondazioni antiusura e antirackett presenti nel territorio regionale, per specifiche azioni di tipo educativo e campagne informative volte a favorire l'emersione, oltre che il sostegno alle vittime di usura e di estorsione.

2. La Regione, al fine di prevenire il ricorso all'usura o di incentivare la presentazione della denuncia, stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, e promuove iniziative e progetti volti a:

- a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;
- b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;
- c) informare e sensibilizzare i soggetti a rischio o già vittime dell'usura sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alle leggi 108/1996 e 44/1999.

3. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.

4. Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che si trovino nella impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla propria volontà.

5. Sono inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.

**Art. 13 Fondo regionale di prevenzione e solidarietà.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente sezione, il dipartimento regionale competente eroga le risorse finanziarie del "Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime di criminalità e dei loro familiari", di seguito denominato "Fondo", secondo le modalità e i criteri definiti in conformità al PSLA.

2. L'ufficio del dipartimento regionale che gestisce il Fondo predispone e trasmette al Presidente della Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari una relazione sulle attività svolte nell'anno con il relativo rendiconto analitico.

3. La Regione sperimenta, senza oneri a carico del bilancio regionale, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.

4. La Regione, senza oneri a carico del bilancio regionale, assicura il supporto informativo sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche attraverso uno spazio sul sito web della Regione.

**Art. 14 Destinatari del Fondo.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella Regione Calabria alla data di presentazione delle relative istanze.

2. I beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di estorsione devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.

3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne per reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga, rapina e sequestro di persona, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione.

**Art. 15 Indennizzo alle vittime dei fenomeni estorsivi.
In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. Nei confronti di soggetti che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, commerciale, imprenditoriale, professionale, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio regionale, il

dipartimento regionale competente concede un indennizzo pari al 10 per cento del danno subito fino a un massimo di 15.000,00 euro, su presentazione di istanza corredata da idonea relazione illustrativa, previa verifica dei seguenti requisiti (6):

a) attestazione dell'autorità competente in ordine all'accertamento della autenticità delle denunce;

b) autenticità della documentazione prodotta, con particolare riferimento a che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi.

2. L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al comma 1 o, in caso di morte, ai loro familiari, compresi i conviventi more uxorio. L'indennizzo è concesso a condizione che il soggetto leso, o i familiari richiedenti, risultino essere, al tempo dell'evento, del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

3. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il dipartimento regionale competente è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo fino ad un massimo di 10.000,00 euro sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva (7).

4. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi erogati da parte delle compagnie assicurative per gli identici rischi realizzati.

(6) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera a)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

(7) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

Sezione III

Interventi regionali per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico

Art. 16 Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico.

In vigore dal 1 maggio 2020

1. Al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione Calabria promuove la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie.

2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

3. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da (8):

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) stazioni ferroviarie.

4. Le rivendite di generi di monopolio sono escluse dal divieto di cui al comma 3 a condizione che gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 siano collocati nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare o di chi ne fa le veci e non siano posti in aree materialmente o visibilmente separate dall'area di vendita. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 3, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

5. La Regione promuove il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico prevedendo, nel limite delle risorse annuali ripartite su base regionale dal Ministero della salute dove è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), i seguenti interventi:

- a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
 - 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;

- 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;
- 3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
- 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
- 5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "No Slot". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "No slot" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "No Slot". La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi;
- b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 i cui oneri finanziari sono a carico degli stessi gestori. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. In caso di inosservanza della diffida il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da 2.000 euro a 6.000 euro per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;
- c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
- d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
- e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;
- f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

[6. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931. È altresì vietato ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, detti ticket redemption. La violazione del divieto di cui al presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro per ogni apparecchio utilizzato. (9)]

[7. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da

gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. (9)]

8. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo sono esercitate dai comuni i quali trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione dello stesso. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (10).

9. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

10. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. In coerenza con le finalità e i principi della presente legge, la Regione Calabria non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

12. Per le medesime finalità del comma 11, la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, di protocolli di intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui siano presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscano o inducano la dipendenza dal gioco d'azzardo.

13. I titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dai commi 3 e 4 entro i quarantotto mesi successivi a tale data (11).

14. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo gli apparecchi e i congegni per il gioco lecito di cui alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931. (12)

(8) Alinea così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30

dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(9) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(10) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(11) Comma dapprima modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51* e poi così sostituito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 30 aprile 2020, n. 1*, a decorrere dal 1° maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13, comma 1, della medesima legge*).

(12) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 25 giugno 2019, n. 24*, a decorrere dal 27 giugno 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

Capo II

Interventi di prevenzione terziaria

Art. 17 Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. La Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la prevenzione terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del D.Lgs. 159/2011;

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico.

Art. 18 Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. La Regione promuove azioni, senza oneri a carico del bilancio regionale, al fine di

sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.

**Art. 19 Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità di cui all'articolo 2, istituisce una apposita sezione con funzioni di Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

2. Il Tavolo, senza oneri a carico del bilancio regionale, svolge i seguenti compiti:

a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;

b) promuovere, anche attraverso protocolli d'intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

1) meccanismi di intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività e per agevolarne la eventuale successiva devoluzione allo Stato, liberi da oneri e pesi;

2) meccanismi di sostegno pro-attivo delle aziende sequestrate e confiscate.

c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le Prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o atipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l'attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti, nonché proporre ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.

3. Per le finalità di cui al punto 2) della lettera b) del comma 2 il Tavolo opera per:

a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

b) promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;

d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati;

e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e protocolli di intesa con:

1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;

2) le associazioni dei manager pubblici e privati;

3) l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

4. La Regione promuove le azioni descritte nel presente articolo senza oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 20 Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e altre fattispecie criminose e ai loro familiari.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso.

2. La Regione promuove adeguati interventi e adotta misure efficaci per agevolare l'inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere con il coinvolgimento dei sindacati, degli enti, della Consigliera di parità regionale e delle associazioni datoriali. La Regione, inoltre, supporta l'azione genitoriale attraverso l'accoglienza e la presa in carico dei figli minori di età presso strutture con finalità educative, ludiche o ricreative e, al fine di favorire l'accesso delle vittime di violenza al lavoro, incentiva la costituzione di cooperative sociali. Coadiuvata azioni di sviluppo delle competenze e azioni di organizzazione di beni e servizi, in adeguata risposta alle necessità territoriali e ai progetti di piena integrazione sociale.

3. La Regione Calabria dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate

dall'amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell'assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all'avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.

4. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al comma 3 viene altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Calabria, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.

5. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 della L. 407/1998 e all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della L. 302/1990.

6. La Regione Calabria riconosce ai soggetti di cui al comma 1, secondo modalità e criteri definiti con regolamento dalla Giunta regionale adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all'edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei testimoni di giustizia qualificati come tali, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), in procedimenti penali incardinati presso le autorità giudiziarie della Calabria, in conformità all'*articolo 7, lettera h), della medesima l. 6/2018*.

TITOLO III

Promozione della regolarità e potenziamento dei sistemi di controllo

Capo I

Disposizioni generali sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 21 Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In vigore dal 30 dicembre 2018

1. Presso l'Autorità Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita con la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, si colloca l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Osservatorio, anche in qualità di Sezione Regionale dell'Osservatorio Nazionale istituito presso l'ANAC, svolge le attività ad essa demandate ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) (13).

2. L'Osservatorio contribuisce all'attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza, sicurezza e tutela del lavoro, svolgendo le seguenti attività:

a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;

b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;

[c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati; (14)]

d) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo del contratto, al fine di favorire la massima efficienza degli investimenti pubblici e la trasparenza della spesa;

e) promuove la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della L. 190/2012.

3. Per consentire lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano all'Osservatorio regionale, senza ritardo, anche mediante strumenti informatici, i dati relativi alla indizione degli avvisi di gara, all'esito della procedura e ad ogni altra vicenda dell'esecuzione, anche ai fini delle pubblicazioni previste dalla presente legge.

(13) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, lettera a)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

(14) Lettera abrogata dall'*art. 6, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

Art. 22 Processo di riduzione delle stazioni appaltanti (15).

In vigore dal 30 dicembre 2018

[1. La Regione, avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione delle procedure di appalto, nonché di prevenire e contrastare fenomeni di infiltrazioni mafiose e ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.

2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi e forniture mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

3. I comuni e le loro unioni possono avvalersi degli strumenti messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni delle province e della Città metropolitana di Reggio

Calabria.

4. L'Osservatorio regionale promuove protocolli di intesa al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato sul territorio regionale da parte delle stazioni appaltanti.]

(15) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

**Art. 23 Promozione della responsabilità sociale delle imprese. Elenco delle imprese denuncianti fenomeni estorsivi e criminali.
In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. La Regione promuove, in attuazione dell'articolo 10-bis della legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare) e in coerenza con i principi di cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Delega al Governo per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e 'ndranghetista, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (16).

3. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa, la Regione, nell'ambito degli appalti pubblici, opera per:

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;

b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale utilizzato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

c) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

d) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso

forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

e) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

f) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa;

g) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;

h) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.

[4. Nella prospettiva di istituire un libero mercato realmente concorrenziale, le imprese che denunciano i fenomeni estorsivi e criminali sono inserite in un elenco istituito presso tutte le stazioni appaltanti qualificate, integrante circuito preferenziale di partecipazione agli affidamenti diretti e agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come disciplinati dall'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016. (17)]

[5. L'elenco delle imprese denunciante si fonda su diversi livelli di intervento, individuati in base ai diversi importi degli affidamenti di cui al comma 2 dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e consistenti in:

a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

(17)

]

[6. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge, prioritariamente e con prelazione rispetto al mercato, dall'elenco delle imprese denunciante per ogni caso di affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 5, il responsabile unico del procedimento attinge all'elenco delle imprese denunciante in via concorrente rispetto al mercato, mediante procedura negoziata e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo la procedura prevista dalle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016. (17)]

(16) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 1, lettera a)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

(17) Comma abrogato dall'*art. 8, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

Capo II
Edilizia e costruzioni

Art. 24 Oggetto.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

Art. 25 Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:

a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all'articolo 34 del D.Lgs. 50/2016;

b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;

d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;

e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi

previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.

4. La Regione, mediante il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

Art. 26 Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la sezione della Consulta di cui all'articolo 2. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori.

2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.

3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi finalizzati:

a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;

b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative alle violazioni accertate.

Art. 27 Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. La Regione, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:

a) alla segnalazione, agli enti competenti per le attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;

c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio.

Art. 28 Efficacia dei titoli abilitativi.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo superi i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, è acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.

2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda. Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'articolo 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'*articolo 89*, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'*articolo 89*, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.

**Art. 29 Elenco regionale dei prezzi.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone e aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.

2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.

Capo III
Autotrasporto e facchinaggio

**Art. 30 Ambito di applicazione.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

**Art. 31 Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. Gli operatori economici che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi e autotrasporto di merci in conto proprio devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'*articolo 1, comma 92, della legge 27 dicembre 2013, n. 147* (Legge di stabilità per il 2014) e dell'*articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre*

2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015).

2. Gli operatori economici che svolgono le attività di facchinaggio previste nell'allegato al *decreto interministeriale 6 giugno 2008* (Modifica dell'*allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999*, recante "Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970"), nei casi previsti dall'*articolo 3 del decreto interministeriale 30 giugno 2003, n. 221* (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'*articolo 7* del medesimo regolamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui al presente articolo operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatrici e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione, nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.

Art. 32 Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari, la Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, opera in particolare per:

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;

b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, senza oneri a carico del bilancio regionale, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non

regolare degli stessi;

d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative: alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore; alla violazione degli istituti contrattuali; alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti; a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 33 Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza sugli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali del lavoro.

2. Le tabelle hanno valore meramente indicativo e non vincolante; la loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi di illegalità.

Capo IV

Disposizioni in materia di commercio e turismo e in materia di agricoltura

Art. 34 Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del commercio, istituito in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 (Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa), la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale:

a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, nonché la regolarità contributiva;

b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;

c) osservatori locali e indagini economiche sulle attività.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e alla elaborazione dei dati del Registro delle Imprese.

Art. 35 Collaborazione con autorità nazionali per il contrasto di illeciti nel settore agroalimentare.**In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Regione, per tutelare la legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

**Art. 36 Rete del lavoro agricolo di qualità.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Regione Calabria, per rafforzare le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo, promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, iniziative atte a rafforzare la Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di selezionare e valorizzare le imprese agricole che si qualificano per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

**Art. 37 Interventi di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. Al fine di prevenire lo sfruttamento in agricoltura e il fenomeno del caporalato, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attività correlate alla coltivazione.

2. La Regione Calabria, per raggiungere gli obiettivi inerenti allo sfruttamento del lavoro agricolo e alla lotta al caporalato, si impegna a diffondere pratiche e misure di semplificazione amministrativa per valorizzare e incentivare le attività economiche del settore agricolo delle imprese che scelgono di operare con legalità e sicurezza, contrastando ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera.

3. La Regione concede in uso, in via prioritaria, ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 159/2011.

4. La Regione, nella condizione di continuità del protocollo d'intesa contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, promuove, nel limite delle risorse annuali disponibili, le seguenti iniziative per contrastare il fenomeno del caporalato e migliorare le condizioni di accoglienza dei lavoratori:

a) stipula di convenzioni, per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa/lavoro;

b) istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

c) concessione di un contributo agli enti locali e alle organizzazioni no profit concessionarie dei beni, per la realizzazione di interventi di recupero funzionale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali da destinare a finalità sociali e alla creazione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari; la concessione del contributo è

subordinata al rispetto delle regole della finanza comunitaria e alla definizione di uno specifico programma annuale denominato "Piano degli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità mafiosa", che individua le aree e le istituzioni interessate in base al fenomeno emergenziale presentatosi nel tempo e alla capillarità di diffusione del caporalato nell'area;

d) progetti pilota che prevedano l'impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di necessità di gestione delle emergenze connesse all'accoglienza dei lavoratori stagionali;

e) sperimentazione di sportelli di informazione per l'incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;

f) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori stagionali;

g) potenziamento delle attività di tutela e informazione ai lavoratori;

h) attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l'impiego e i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;

i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente;

l) istituzione di corsi di lingua italiana e di formazione lavoro per i periodi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo.

5. Al fine di sottrarre la funzione di trasportatore al caporale e sostenere forme di mobilità alternative e complementari dedicate ai lavoratori, gli enti locali, in attuazione della lettera a) del comma 4 e nel rispetto dei propri statuti, possono sottoscrivere intese o convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione, allo scopo di assicurare l'accompagnamento del lavoratore fino al luogo della sua prestazione lavorativa.

Capo V

Disposizioni in materia di ambiente e sicurezza territoriale

Art. 38 Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria) trasmettono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpacal) e alla Protezione civile regionale, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del dieci per cento rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva.

3. Il comune o l'unione di comuni competente, anche su segnalazione dell'Arpacal o della

protezione civile regionale, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:

a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;

b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'articolo 31.

Art. 39 Cooperazione per il contrasto di illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

In vigore dal 3 maggio 2018

1. La Regione stipula protocolli di intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e forestale, e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l'utilizzo efficace della Banca Dati Unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96 del D.Lgs. 159/2011 da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

TITOLO IV (18)

Norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive.

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Capo I

Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione

**Art. 40 Principi generali e Codice etico.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Regione persegue la trasparenza, la correttezza, la legalità e l'eticità dell'azione dei propri eletti o nominati a cariche pubbliche regionali e promuove iniziative di informazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con i fenomeni criminosi oggetto della presente legge.

2. Ai fini della promozione dei principi di cui al comma 1, i consiglieri e gli assessori regionali, sottoscrivendo il Codice calabrese del buon governo, approvato con Delib.C.R. n. 49 del 6 dicembre 2005, nell'esercizio delle loro funzioni osservano le più elevate norme etiche, rispettano il buon nome dell'Istituzione che rappresentano e improntano la loro attività politica esclusivamente al perseguimento dell'interesse generale.

(18) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente titolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018*).

**Art. 41 Adempimenti di trasparenza dei consiglieri e dei candidati consiglieri
(19).**

In vigore dal 30 dicembre 2018

1. Ciascun consigliere regionale, entro tre mesi dalla proclamazione, è tenuto a trasmettere ai competenti uffici del Consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti (20):

a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e la titolarità di imprese;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonché tutti i finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni.

2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica):

a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ad euro 5.000,00 e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Sono inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate;

b) nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, per un importo che superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, la dichiarazione congiunta del soggetto erogante e del soggetto che riceve o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva del solo consigliere. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono altresì a trasmettere, entro il termine di tre mesi dalla proclamazione, le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano. Dell'eventuale mancato consenso è data menzione nella pubblicazione dei dati ai sensi dell'articolo 46 (21).

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati di cui al comma 2, devono essere trasmessi, entro tre mesi dalla data delle elezioni, anche al Collegio regionale di garanzia elettorale ai sensi della L. 515/1993. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della L. 515/1993.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera c), e i relativi allegati, sono trasmessi al solo Collegio regionale di garanzia elettorale anche dai candidati non eletti.

6. Un candidato inizialmente non eletto che, nel corso della legislatura, subentra per qualsiasi motivo ad un consigliere precedentemente eletto, è tenuto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, entro tre mesi dalla surroga (22).

(19) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della suddetta L.R. n. 51/2018).

(20) Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera a)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

(21) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera a)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

(22) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

Art. 42 Adempimenti di trasparenza del Presidente della Giunta e degli assessori (23).**In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. Il Presidente della Giunta regionale e ciascun assessore, entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a), b) e d), ai competenti uffici della Giunta regionale. Si applica l'articolo 41, comma 3 (24).
2. Il Presidente della Giunta regionale e ciascuno degli assessori scelti fra soggetti candidati al Consiglio regionale, sono altresì tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c). Si applica l'articolo 41, comma 4.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua precedente qualità di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, ai competenti uffici della Giunta regionale.

(23) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018*).

(24) Comma così modificato dall'*art. 10, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Art. 43 Adempimenti in corso di mandato (25).**In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L. 659/1981, nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
 2. Il Presidente della Giunta regionale deposita la documentazione di cui al comma 1, con le modalità in esso previste, presso i competenti uffici della Giunta regionale.
- [3. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono dichiarare, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, tutti i finanziamenti ricevuti, i doni, benefici, beni materiali, immateriali, servizi o sconti per l'acquisto di beni o qualsiasi altra utilità diretta

o indiretta o altro assimilabile che eccedono il valore di 150 euro. (26)]

4. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori devono altresì trasmettere i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, nonché i dati relativi all'assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti, entro tre mesi dall'assunzione di ogni carica o incarico.

(25) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018*).

(26) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Art. 44 Adempimenti relativi alla trasparenza associativa (27). In vigore dal 30 dicembre 2018

1. Entro tre mesi dalla proclamazione, i consiglieri regionali presentano ai competenti uffici del Consiglio regionale una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza o non appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione (28).

2. Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nel caso in cui non abbiano già precedentemente adempiuto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1 ai competenti uffici della Giunta regionale entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina. Della mancata osservanza della disposizione è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (29).

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri, nonché per il Presidente della Giunta e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45.

3-bis. Resta salva l'applicazione dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) (30).

(27) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018*).

(28) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(29) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(30) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Capo II

Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali

Art. 45 Anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali (31).**In vigore dal 3 maggio 2018**

1. È istituita, assicurando il coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, l'anagrafe pubblica dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, di seguito denominata "anagrafe pubblica".
2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per il Presidente della Giunta e per gli assessori curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali e assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalità di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica.
4. I singoli consiglieri e assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.

(31) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018*).

Art. 46 Pubblicazione dei dati dei consiglieri regionali (32).**In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. Il Consiglio regionale pubblica nell'anagrafe pubblica, per ciascun consigliere, i seguenti dati (33):
 - a) l'atto di proclamazione, con indicazione della durata del mandato elettivo;
 - b) il curriculum;
 - c) gli emolumenti, indennità e rimborsi erogati a qualunque titolo dalla Regione (34);
 - d) ogni altro compenso connesso all'assunzione della carica;

e) gli importi di viaggi di servizio e missioni connessi all'assunzione della carica pagati con fondi pubblici;

f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e compensi spettanti;

h) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

i) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), compresa quella del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove acquisite;

l) la dichiarazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) (35);

[m] i dati risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 43, comma 3; (36)]

n) gli incarichi elettivi e le cariche ricoperte, anche al di fuori del Consiglio regionale, negli ultimi dieci anni;

o) la dichiarazione sulla situazione associativa di cui all'articolo 44;

p) elenco degli atti presentati con indicazione della fase del relativo procedimento;

q) l'elenco delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e dei voti espressi con modalità di voto elettronico, ove attivato, e per appello nominale e l'elenco delle presenze alle sedute delle commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il Consiglio regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per ciascun consigliere, i dati concernenti l'assegno vitalizio (37).

3. I dati di cui al comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture del Consiglio regionale.

4. I dati di cui al comma 1, sono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto quelli relativi alle lettere h) e i), che sono pubblicati solo in costanza di mandato (38).

5. Le dichiarazioni del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove acquisite, sono pubblicate per tutta la durata del mandato del consigliere e fino alla cessazione dello stesso (39).

(32) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018).

(33) Alinea così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(34) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(35) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 3), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(36) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 1, lettera a), punto 4), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(37) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(38) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

(39) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della medesima legge).

**Art. 47 Pubblicazione dei dati del Presidente della Giunta e degli assessori (40).
In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. Entro tre mesi dalla proclamazione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore, la Giunta regionale pubblica, nell'anagrafe pubblica (41):

a) per il Presidente della Giunta regionale, i dati di cui all'articolo 42 e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale;

b) per ciascun assessore, i dati di cui all'articolo 46, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), e l'elenco delle presenze alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale pubblica al momento dell'erogazione all'avente diritto, sul proprio sito internet, per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore, i dati concernenti l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata della stessa e l'assegno vitalizio. A tal fine, i dati sono trasmessi tempestivamente dai competenti uffici del Consiglio regionale a quelli della Giunta regionale.

3. I dati di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), c), e), p) e q), sono acquisiti d'ufficio dalle competenti strutture della Giunta regionale.

4. Si applica l'articolo 46, commi 4 e 5.

(40) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018*).

(41) Alinea così modificato dall'*art. 14, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

**Art. 48 Aggiornamenti e variazioni (42).
In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi. Si applica l'articolo 41, comma 3.

2. I consiglieri, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori comunicano, almeno annualmente, entro lo stesso termine di cui al comma 1, tutte le variazioni dei dati contenuti nell'anagrafe pubblica intervenute rispetto all'ultima dichiarazione, fatta eccezione per quanto concerne i dati di cui all'articolo 46, comma 1, lettera n) (43).

3. L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale ogni qualvolta pervengano nuovi dati (44).

(42) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della suddetta L.R. n. 51/2018).

(43) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera a)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

(44) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

Art. 49 Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica (45).

In vigore dal 30 dicembre 2018

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l'articolo 41, comma 3 (46).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.

2-bis. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati per tre anni successivi alla cessazione dall'incarico nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 41, comma 3; decorsi detti termini, sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato (47).

(45) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della suddetta L.R. n. 51/2018).

(46) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, lettera a)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

(47) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della medesima legge).

Art. 50 Diffida e sanzioni amministrative (48).

In vigore dal 30 dicembre 2018

1. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un consigliere, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
2. In caso di mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, da parte di un componente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale lo diffida ad adempiere entro i venti giorni successivi al ricevimento della diffida e, nel caso di inosservanza della medesima, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che, a sua volta, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile.
3. L'inadempimento della diffida di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione (49).
4. La sanzione è accertata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti a ricevere la documentazione dei componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali (50).
5. La sanzione è contestata e applicata dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti in materia di sanzioni (51).
6. I provvedimenti di cui al comma 5, sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale per i consiglieri e su quello della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e gli assessori (52).

(48) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018*).

(49) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(50) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(51) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettera c), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(52) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Art. 51 Pubblicazione sul BURC (54) (53). **In vigore dal 30 dicembre 2018**

[1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e c), e delle notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi di cui allo stesso articolo 41, comma 1, lettera b), nonché degli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 48, comma 1, e degli aggiornamenti successivi

alla cessazione dalla carica di cui all'articolo 49, comma 1, è assicurata, oltre che dalla pubblicazione nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45, anche mediante pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale per i consiglieri, e dei competenti uffici della Giunta regionale per il Presidente della Giunta regionale e per gli assessori.]

(53) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018*).

(54) Articolo abrogato dall'*art. 18, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Capo III

Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive (55)

Art. 52 Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia (56).

In vigore dal 30 dicembre 2018

1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, i seguenti soggetti (57):

a) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria);

b) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM);

c) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza);

d) altri titolari di cariche istituzionali di garanzia (58).

2. I dati delle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale in relazione alle nomine effettuate.

(55) Rubrica così sostituita dall'*art. 18, comma 2, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Disposizioni in materia di in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive».

(56) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della suddetta L.R. n. 51/2018*).

(57) Alinea così modificato dall'*art. 19, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(58) Lettera aggiunta dall'*art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Art. 53 Pubblicità della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società (59).**In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. Sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettere a) e b), all'articolo 44 e agli articoli 48 e 49, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali i seguenti soggetti (60):

a) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti e aziende dipendenti dalla Regione compresi nel sistema degli enti pubblici regionali di cui alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità);

b) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche;

c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di società al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;

d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di 250.000 euro.

2. Le dichiarazioni sono presentate all'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione oppure, se la nomina o designazione non è stata effettuata da un organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale.

3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d).

4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale dell'organo regional e che ha effettuato la nomina o designazione.

5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne dà notizia sul BURC, salvo il caso di cui al comma 6.

6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida comporta, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

(59) Per l'applicabilità delle disposizioni Titolo IV, in cui è ricompreso il presente articolo, vedi l'art. 53-bis, L.R. 26 aprile 2018, n. 9, aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b)*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1*, della suddetta L.R. n. 51/2018).

(60) Alinea così modificato dall'*art. 20, comma 1*, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51, a decorrere dal 30 dicembre

2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali (61)

Art. 53-bis Disposizioni transitorie e finali (62).
In vigore dal 30 dicembre 2018

1. Le disposizioni di cui al Titolo IV si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella in corso.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano nel rispetto della normativa in materia di privacy.

(61) Rubrica così modificata dall'*art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

(62) Articolo aggiunto dall'*art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Art. 54 No slot day.
In vigore dal 3 maggio 2018

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 16, al fine di prevenire e contrastare il rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la giornata del No slot day, da celebrarsi ogni anno il trenta di aprile per aumentare la consapevolezza su tutto il territorio sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute.

Art. 55 Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo.
In vigore dal 3 maggio 2018

1. In attuazione dell'articolo 2, al fine di favorire il contrasto ai fenomeni di violenza nell'età giovanile e promuovere un uso consapevole della rete, la Regione, senza oneri a carico del bilancio e con la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale, istituisce la settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo, da celebrarsi, anche presso le sedi istituzionali regionali, nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno.

**Art. 56 Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa, la Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

**Art. 57 Partecipazione all'associazione "Avviso pubblico".
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La Regione Calabria aderisce all'associazione "Avviso pubblico", organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e Regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. La partecipazione della Regione all'associazione "Avviso pubblico" è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Calabria.

3. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico" con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

4. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad "Avviso pubblico" e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 58 Clausola valutativa.
In vigore dal 3 maggio 2018

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine ogni tre anni la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare contro la 'ndrangheta una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nel PSLA di cui all'articolo 4, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 8, 21, 26 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;

c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'articolo 17 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all'articolo 19;

d) l'istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'articolo 9 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all'articolo 23;

e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'articolo 26 e alle verifiche richieste ai sensi dell'articolo 28;

f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio con particolare riguardo alla definizione ed attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'articolo 32, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;

g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura relativa al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura di cui all'articolo 37;

h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle

proposte per superarle.

3. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, presenta alla commissione consiliare competente un rapporto sull'approvazione del PSLA di cui all'articolo 4 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previste, con particolare riguardo al livello di coordinamento ed integrazione raggiunti.

4. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della legge, approva un regolamento organizzativo sul funzionamento della Consulta e dell'Osservatorio di agli articoli 2 e 3, sentite le associazioni di cui all'articolo 5.

5. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

6. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti anche attraverso la creazione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, di uno sportello virtuale sul sito istituzionale.

Art. 59 Norma finanziaria. **In vigore dal 30 dicembre 2018**

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati in 782.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e in 354.500,00 euro per le annualità 2019 e 2020, si provvede:

a) per 200.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

b) per 280.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per 52.000,00 euro per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

c) per 2.500,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità e per le annualità 2019 e 2020, mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 01, programma 01 (U.01.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

d) per 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e per le annualità 2019 e 2020, con le risorse provenienti dal Piano di azione e coesione (PAC) 2014/2020 - Azione 9.1.2 e Azione 9.2.2 allocate alla Missione 12, programma 10 (U.12.10) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità;

e) per 200.000,00 euro per il solo esercizio finanziario 2018, mediante l'utilizzo del

fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti, iscritto alla Missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

3-bis. Per il primo anno di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il pieno impiego delle risorse e il rispetto dei vincoli di bilancio, si prescinde dall'approvazione del PSLA di cui all'articolo 4 (63).

(63) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 1, L.R. 28 dicembre 2018, n. 51*, a decorrere dal 30 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 24, comma 1, della medesima legge*).

Art. 60 Abrogazioni. In vigore dal 3 maggio 2018

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 (Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa);

b) articoli 4 e 11 della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza);

c) legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31 (Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura);

d) legge regionale 24 settembre 2010, n. 24 (Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati nell'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441);

e) legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 (Interventi regionali di sostegno alle vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria);

f) legge regionale 7 marzo 2011, n. 5 (Agevolazioni a favore dei testimoni di giustizia e loro famiglie);

g) legge regionale 18 luglio 2011, n. 22 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 2011, n. 3 Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria);

h) il comma 3 dell'*articolo 10-ter*, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e

all'emersione del lavoro non regolare));

i) legge regionale 3 febbraio 2012, n. 5 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 31);

j) articolo 6 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1(Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 riduzione dei costi della politica - del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213).

**Art. 61 Entrata in vigore.
In vigore dal 3 maggio 2018**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
